

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 maggio 1965 concernente le osservazioni ai ricorsi
presentati avverso le risoluzioni governative 27 luglio 1962
con cui è dichiarata la pubblica utilità dell'opera di sistemazione
della strada ai Canvetti di Montagnola

(del 3 settembre 1965)

Con istanza 13 giugno 1962, il Comune di Gentilino chiedeva al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio per la sistemazione della strada dei Canvetti di Montagnola in territorio di Gentilino e di Montagnola.

La domanda era basata sulla legge sui consorzi del 21 luglio 1913 ed era accompagnata dai piani di progetto, relazione tecnica, preventivo di spese, piano di finanziamento, prospetti, contributi e catastino.

Con risoluzione 27 luglio 1962, il Consiglio di Stato accordava la pubblica utilità ai predetti lavori di sistemazione della strada dei Canvetti di Montagnola, ordinando il deposito degli atti, per il periodo fissato dalla legge, presso la Cancelleria comunale di Gentilino e Montagnola, a disposizione degli interessati.

Nel termine di deposito vennero inoltrati al Consiglio di Stato 13 ricorsi e meglio :

- Eredi fu Celso Beretta, Montagnola (6.9.1962)
- Olgiati Franco, Montagnola (5.9.1962)
- Eredi fu Francesco Designori, Lugano (5.9.1962)
- Berra Amilcare, Montagnola (6.9.1962)
- Berra Arcante, Montagnola (6.9.1962)
- Circolo Sociale, Montagnola (7.9.1962)
- Eredi fu Domenico Bernasconi, Montagnola (7.9.1962)
- Colombi Angelina fu Elia, Montagnola (5.9.1962)
- Lucchini Vincenzo e Francesca fu Pasquale, Montagnola/Lugano (5.9.1962)
- Francesco, Emilio e Alice Donini, Gentilino (5.9.1962)
- Charlotte Baur, Zurigo (3.9.1962)
- Consiglio Parrocchiale St. Abbondio, Gentilino (3.9.1962)
- Franco e Giuseppe Tremolada, Erba (4.9.1962)

Il ricorso del Consiglio parrocchiale di Sant'Abbondio è stato successivamente ritirato.

Invitato, il 14 settembre 1962 a voler formulare le proprie osservazioni ai ricorsi inoltrati, il Municipio di Gentilino vi provvedeva il 28 settembre 1962.

A sensi dell'art. 10 della legge sui consorzi il Consiglio di Stato, con messaggio 4 maggio 1965, trasmetteva al Gran Consiglio i ricorsi suddetti per la decisione di merito.

1. Quali i motivi che hanno indotto il Municipio di Gentilino a formulare la richiesta di pubblica utilità ?
Trattasi di una strada che conduce dal cimitero di Sant'Abbondio ai magnifici colli di Sabru, attraverso ai Canvetti di Montagnola. La strada esistente, per la

maggior parte comunale, è attualmente troppo stretta per il traffico. Le spese di manutenzione sono elevate, a causa del pessimo fondo stradale. La nuova strada permetterà un incremento dello sviluppo edilizio in una zona panoramica e tranquilla a tutto vantaggio dell'economia del Comune di Gentilino. Il Municipio fa poi presente come unicamente un esiguo numero di interessati abbia interposto ricorso avverso la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e ciò a comprova della necessità dell'opera stessa.

2. D'ordine formale e generale le obiezioni e critiche formulate dai ricorrenti :
 - a) il Consiglio comunale di Montagnola, non essendosi pronunciato sul problema, automaticamente ne deriva una nullità della procedura in corso ; altrettanto dicasi per il Consiglio comunale di Gentilino ;
 - b) trattasi unicamente di lavori che servono a ben determinati ed individuabili interessi privati a sacrificio di altri beni collettivi come la tranquillità, l'amenità del paesaggio e la difesa delle salubri zone boschive.
La pubblica utilità è quindi diretta unicamente a favorire il lucro o la speculazione di una società estera e non della collettività, e la costruzione di una nuova strada in quella zona porterebbe all'eliminazione di una magnifica passeggiata attraverso i boschi ivi esistenti con il conseguente abbattimento di piante pregiate ;
 - c) piccole opere di miglioria della strada esistente quale ad esempio l'asfaltatura economica, e spiazzi d'incrocio, sarebbero più che sufficienti per i bisogni attuali e futuri ;
 - d) anche il tracciato scelto non è dei più felici per la bisogna, e non corrisponderebbe alle attuali esigenze di traffico ;
 - e) il preventivo di spesa viene definito inattuabile e contraddittorio come pure il piano di finanziamento ;
 - f) un altro ricorrente chiede inoltre l'estensione del Consorzio ad altre superfici.
3. La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 recita al suo art. 10 che tutti i ricorsi che contestano la pubblica utilità siano decisi dal Gran Consiglio.
In questa sede è dunque unicamente in discussione la dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di sistemazione della strada dei Canveti di Montagnola in territorio di Gentilino e Montagnola.
4. La Commissione della Legislazione, dopo aver esperito un sopralluogo ed esaminati attentamente gli atti, condivide il punto di vista governativo e ritiene che le obiezioni dei ricorrenti non abbiano fondamento.
5. Formalmente nessun appunto può essere mosso alla procedura in corso.
L'asserzione secondo cui le competenti Autorità comunali non avrebbero validamente approvata la risoluzione del Municipio di Gentilino di chiedere la costituzione di un consorzio obbligatorio è errata. Il Consiglio comunale di Gentilino ha approvato, in data 20 novembre 1961, presente il numero legale di consiglieri, la trattanda settima posta all'ordine del giorno e concernente appunto la dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di un consorzio obbligatorio per la sistemazione della strada dei Canveti di Montagnola. Non corrisponde quindi al vero quanto affermato da un ricorrente non essere stato interessato il Legislativo di quel Comune del problema in esame.
Per contro, dagli atti non risulta che il Consiglio comunale di Montagnola sia stato interpellato. Non va però dimenticato che la posizione di Montagnola si differisce da quella di Gentilino. Il Municipio di Montagnola infatti, non avendo presentato nessuna istanza per la costituzione di un consorzio obbligatorio, avrebbe potuto unicamente opporsi, come ogni e qualsiasi altro ricorrente, alla dichiarazione di pubblica utilità e contro le risultanze degli atti, a sensi

dell'art. 9 della legge sui consorzi, entro il termine di deposito. Anche questo ricorso sarebbe stato evaso dal Gran Consiglio. Ma tale decisione di rinuncia al ricorso non richiede necessariamente l'approvazione del Consiglio comunale, rientrando in quelle mansioni di ordinaria amministrazione conferite dall'articolo 61 LOC al Municipio.

6. Anche le osservazioni d'ordine generale non trovano fondamento alcuno, in quanto traspire in modo inequivocabile come l'opera progettata si prefigge l'ulteriore sviluppo edilizio per il Comune di Gentilino.
Non importa se inizialmente si possa temere, come avvertono i ricorrenti, che la nuova strada servirà unicamente a taluni proprietari di terreni siti all'estremità dell'attuale stradiciola. La futura strada congiungerà una bellissima zona di circa 100.000 mq. di terreno prativo, di sicuro sviluppo edilizio, nell'abitato di Gentilino, zona appunto denominata « Sabru ».
La nuova strada servirà ancora più alle persone desiderose di eseguire una bellissima passeggiata in una zona colma di verde, su un terreno, contrariamente a quanto accade tuttora, accessibile a tutti. La zona dei canvetti, oasi di verde, sarà decentemente desservita contrariamente a quanto si registrava finora.
7. L'espropriazione può avere quale oggetto qualunque cosa che risulti necessaria al conseguimento dell'interesse generale. La sistemazione di una strada in un luogo tanto frequentato dalla popolazione e dai turisti ed il sicuro sviluppo edilizio di tutta la zona, costituiscono un'assieme di elementi tali da giustificare la richiesta formulata dal Municipio di Gentilino.
8. Le critiche al preventivo di spesa vengono respinte con l'osservazione che al momento della presentazione del preventivo questo era ritenuto fedefacente e redatto da persona del ramo. E' altresì vero che l'aumento dei costi ha nel frattempo portato a una maggiorazione della cifra totale, cosa questa che non toglie nulla alla validità originaria del preventivo.
9. L'eccezione circa l'estensione ad altre superfici del comprensorio, non entra in considerazione in questa sede e dovrà se mai formare oggetto della procedura prevista all'art. 27 della legge sui consorzi.

Per questi motivi, la Commissione della Legislazione propone la reiezione dei ricorsi sopraelencati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente ed egregi colleghi, l'espressione del nostro miglior ossequio.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Agostinetti — Bernasconi — Bezzola
— Induni — Scacchi — Staffieri —
Tamburini

